

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 1 settembre 1986, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 50 della medesima legge.

Legge Regionale 13 agosto 1986, n. 25.

«Rifinanziamento della Legge Regionale 10 aprile 1975, n. 16 - Contributo all'Ente per le Ville Vesuviane»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, la Regione Campania è autorizzata ad erogare in favore dell'Ente per le Ville Vesuviane un contributo annuo di Lire 500 milioni per il 1986 e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino al 1990.

Articolo 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1986 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Cap. 1432 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, mediante prelievo della somma di L., 500 milioni dal fondo globale di cui al Cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 13 agosto 1986

FANTINI